



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1985 con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per il coordinamento dell'emergenza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3, che ha abolito il suddetto Comitato trasferendone le attribuzioni ad una conferenza di servizi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, ed in particolare l'art. 4;

VISTO il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'articolo 7;

VISTO il decreto del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 14 aprile 1997, e sue successive modificazioni, con il quale è stata istituita la Struttura permanente per l'emergenza energetica;

VISTO il Manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

VISTI il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese per l'anno in corso;

VISTA la comunicazione dell'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito indicata come AIE) del 21 giugno 2011 con la quale, a motivo della carenza di greggio conseguente ai fatti verificatisi in Libia, la stessa AIE richiede la collaborazione degli Stati membri per un'azione coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva allo scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento e definisce in via preliminare i contributi previsti per ciascuno Stato membro;

VISTA la successiva comunicazione dell'AIE del 23 giugno 2011 con



cui il Direttore esecutivo dell'Agencia, avendo verificato il consenso degli Stati membri, notifica l'avvio della procedura di emergenza e conferma quantitativi e tempi dell'intervento previsto;

VISTO il verbale della riunione del 24 giugno 2011 della Struttura permanente per l'emergenza energetica costituita con decreto del Capo Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico in data 1 febbraio 2010, n. 17347;

VISTO il verbale della riunione del 24 giugno 2011 della Conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 4;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 giugno 2011 con il quale, a decorrere dal 1 luglio 2011, è stata ridotta di complessive tonnellate 340.000 l'entità delle scorte petrolifere di riserva determinate dal citato decreto 11 maggio 2011 ed è stato consentito agli operatori di immettere sul mercato il prodotto reso libero da tale destoccaggio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 luglio 2011 con il quale la riduzione delle scorte adottata con il decreto 28 giugno 2011 è stata prorogata a decorrere dalle ore 0.00 del 31 luglio 2011 sino all'adozione di nuovi provvedimenti da assumersi in accordo con le decisioni dell'AIE;

Vista la decisione assunta dall'AIE nella riunione del Governing Board del 14 e 15 settembre 2011 di considerare terminate la fase di emergenza e la conseguente azione coordinata di risposta degli Stati membri dell'Agencia consentendo a questi ultimi di ripristinare i livelli di scorta precedenti all'emergenza con la necessaria flessibilità nel corso degli anni 2011 e 2012

DECRETA

Art. 1

(Ricostituzione delle scorte petrolifere)

1. L'entità delle scorte di riserva di prodotti petroliferi ridotta con il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 28 giugno 2011 deve essere ripristinata nella misura fissata dal decreto 11 maggio 2011 a decorrere dalle ore 0.00 del 1 aprile 2012.



2. Della disposizione di cui al precedente comma 1 sarà data comunicazione a ciascun soggetto interessato da tale procedura con nota della Direzione generale della sicurezza dell'approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche.


Art.2

(Disposizioni finali)

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione. Della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 07 NOV. 2011

IL MINISTRO

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a vertical line and ending with a long horizontal flourish.A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.